

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e foreste)

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1965

(23^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente DI ROCCO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Divieto di destinare ad uso alimentare umano il latte magro in polvere importato dall'estero per l'industria degli alimenti per il bestiame ed i mangimi composti contenenti latte magro in polvere » (1101)
(Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . .	Pag. 267, 268, 269, 270, 271, 272
ANTONIOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	268, 269, 270, 271, 272
ASARO	269, 270
BOLETTIERI	269, 271
CARELLI	268, 269, 272
CATALDO	269, 270, 271, 272
CONTE	268, 269

La seduta è aperta alle ore 11,35.

Sono presenti i senatori: Asaro, Baracco, Bolettieri, Canziani, Carelli, Cataldo, Cipolla, Colombi, Conte, Di Rocco, Marullo, Milillo, Militerni, Moretti, Rovella, Sibille, Tiberi, Tortora e Valmarana.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Antoniozzi.

BOLETTIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Divieto di destinare ad uso alimentare umano il latte magro in polvere importato dall'estero per l'industria degli alimenti per il bestiame ed i mangimi composti contenenti latte magro in polvere » (1101)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Divieto di destinare ad uso alimentare umano il latte magro in polvere importato dall'estero per l'industria degli alimenti per il bestiame ed i mangimi composti contenenti latte magro in polvere ».

Onorevoli colleghi, come è noto, nella scorsa seduta erano sorti dubbi, anche di

natura tecnica e scientifica, sulle conseguenze che avrebbe potuto portare questo provvedimento così come è formulato; e dubbi erano sorti pure sull'emendamento all'articolo 6 presentato dal relatore. Fu deciso, pertanto, di sospendere la discussione e fu dato incarico al senatore Attaguile di approfondire la questione, d'accordo con gli uffici tecnici specializzati del Ministero, in modo da fornire alla Commissione chiarimenti sull'emendamento presentato o suggerimenti che potessero, eventualmente, portare alla formulazione di un emendamento di natura diversa, ma che raggiungesse egualmente lo scopo che il relatore si era prefisso.

Il senatore Attaguile, assente da Roma, mi ha fatto pervenire due emendamenti all'articolo 6, concordati, a quanto mi risulta, con il Governo attraverso gli uffici competenti.

A N T O N I O Z Z I, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. È così.

P R E S I D E N T E. Possiamo quindi passare all'esame degli articoli:

Art. 1.

È vietato vendere, detenere per vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo latte magro in polvere che sia importato dall'estero per uso dell'industria degli alimenti per il bestiame. L'importazione di tale prodotto per la suddetta destinazione può essere effettuata solo da chi sia autorizzato a norma dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, a produrre mangimi integrati a scopo di vendita.

(È approvato).

Art. 2.

È vietato detenere per uso alimentare umano, o destinare a tale uso, il latte magro in polvere importato per la preparazione degli alimenti per il bestiame.

(È approvato).

Art. 3.

I mangimi composti contenenti latte magro in polvere preparati in Italia o importato dall'estero debbono essere addizionati con amido di granturco in misura non inferiore al 2 per cento del quantitativo di latte magro in polvere impiegato nei mangimi stessi, ovvero con alcuni degli altri elementi rivelatori che potranno essere indicati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello della sanità. Con lo stesso decreto saranno stabilite le quantità e le modalità d'impiego di tali elementi rivelatori.

C O N T E. Sembra che cuocendo il latte scompaia il rivelatore. Ora, poichè questo è un disegno di legge che mira ad impedire la frode fiscale, e per ottenere questo scopo si usa un rivelatore, noi desideriamo sapere se questo mezzo sia valido oppure no.

P R E S I D E N T E. Forse il caso è già previsto, perchè l'articolo 3, oltre a parlare dell'obbligo di addizionare i mangimi composti contenenti latte magro in polvere con amido di granturco in misura non inferiore al 2 per cento, dice: « ovvero con alcuni degli altri elementi rivelatori che potranno essere indicati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello della sanità ».

C A R E L L I. Per evitare frodi in commercio, il latte importato, nel momento in cui entra nel nostro territorio, dovrebbe essere denaturato con un colorante permanente che non ne alteri le caratteristiche alimentari. Si tratta soltanto di stabilire quale sia il denaturante adatto per raggiungere una colorazione permanente e che consenta, quindi, di evitare la frode. Se invece il latte in polvere importato dovrà essere addizionato con amido di granturco soltanto al momento della fabbricazione dei mangimi, sarà sempre possibile porlo in vendita al doppio del prezzo pagato.

L'onorevole Presidente ha rilevato che l'articolo 3 prevede l'impiego di altri elementi rivelatori (uno dei quali è quello a

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

23ª SEDUTA (26 maggio 1965)

base di iodio), ma vorrei ricordare che la denaturazione è tutt'altra cosa. Non solo, ma mentre con il primo sistema è sempre possibile frodare la legge, stante anche la difficoltà di analizzare tutti i campioni, l'uso di sostanze coloranti elimina ogni inconveniente. Denaturare il latte con un colorante mi sembra, pertanto, la soluzione più logica, anche perchè l'interessato è in grado di constatare immediatamente che il prodotto non può essere utilizzato che per mangimi in zootecnia.

B O L E T T I E R I . A me sembra che il problema qui sollevato sia squisitamente tecnico e che non rientri nei nostri compiti indicarne la soluzione. A noi basta stabilire il criterio che deve essere seguito, anche perchè credo che non conosciamo in questo momento un colorante che possa essere usato senza generare inconvenienti.

C O N T E . La questione può essere risolta aggiungendo dopo le parole « altri elementi rivelatori » le altre « o denaturanti ». In tal modo daremo al Ministero la facoltà di scegliere il sistema che riterrà più adatto allo scopo.

A N T O N I O Z Z I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* La proposta del senatore Conte mi pare pienamente accettabile.

P R E S I D E N T E . Desidero rilevare che quando avemmo occasione di parlare di questo stesso argomento e si richiamò come confronto la colorazione che si dà al petrolio per l'uso di macchine agricole, qualcuno fece notare che oltre ai coloranti esistono anche i decoloranti e che quindi la legge può essere ugualmente frodata. Il medesimo ragionamento, a mio avviso, potrebbe valere anche per i coloranti del latte.

In secondo luogo, poi, non dobbiamo dimenticare che nel caso specifico si tratta di mangimi e che, quindi, la scelta del decolorante chimico dovrebbe tener conto del sistema digerente degli animali che li devono mangiare. Esso, pertanto, dovrebbe essere di natura vegetale, con la conseguen-

za che determinerebbe un aumento del costo del prodotto. La preoccupazione espressa dal senatore Carelli è legittima; ma poiché, in pratica, è estremamente difficile trovare un rimedio che possa eliminare al cento per cento tutti gli inconvenienti senza compromettere alcunchè, ritengo che sia senz'altro da accettare la proposta del senatore Conte.

C A R E L L I . Basterebbe usare come denaturante il sale basico.

C A T A L D O . Migliore sarebbe il blu di metilene, che è assolutamente innocuo...

P R E S I D E N T E . Rimarrebbe sempre da considerare, però, la fisiologia dell'animale e la sua reazione ai mangimi così trattati. Mentre l'amido è un rivelatore e nel contempo è completamente innocuo, un denaturante potrebbe manifestarsi non compatibile con le esigenze della nutrizione e con l'appetibilità del mangime.

Fra l'altro, l'emendamento proposto dal senatore Conte trova consenziente anche il rappresentante del Governo; penso che ad esso potrebbe aderire anche il senatore Carelli.

C A R E L L I . Non ho nulla in contrario. Faccio presente, però, che accettando tale emendamento e per ragioni di esattezza dovremmo sopprimere alla fine dell'articolo la parola « rivelatori ».

P R E S I D E N T E . Sì, certo.

A S A R O . Il disegno di legge prevede che l'additivo, sia esso rivelatore o denaturante, debba essere immesso nel latte in polvere al momento della fabbricazione del mangime. In tal modo, però, dal momento dell'importazione fino alla utilizzazione negli stabilimenti industriali, il latte magro in polvere destinato all'industria degli alimenti per il bestiame potrà essere rivenduto come latte per l'alimentazione umana. Per ovviare a tale possibile inconveniente, mi parrebbe opportuno stabilire che l'additivo debba essere immesso nel latte al momento stes-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

23ª SEDUTA (26 maggio 1965)

so dell'importazione, cioè, subito dopo il passaggio della frontiera.

PRESIDENTE. Il disegno di legge stabilisce in numerosi articoli precise limitazioni, vietando tra l'altro di vendere, detenere per vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo i mangimi contenenti latte magro nei quali non sia presente l'elemento rivelatore.

CATALDO. D'altra parte, l'articolo 1 precisa che soltanto chi è autorizzato può importare latte magro in polvere da destinare all'industria degli alimenti per il bestiame.

ASARO. Ma quello stesso industriale può frodare la legge...

PRESIDENTE. Senatore Asaro, non mi pare possibile procedere all'operazione dell'immissione dell'amido alla frontiera.

ANTONIOZZI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il rilievo fatto dal senatore Asaro è in linea generale esatto. Tuttavia, come ha detto il Presidente, il provvedimento contempla le necessarie garanzie e per di più esso è stato presentato di concerto con gli altri Ministri interessati, fra cui quello delle finanze. Ad ogni modo, posso dare assicurazione che la sua proposta, già contenuta in parte nel disegno di legge, sarà oggetto di particolare attenzione quando il provvedimento sarà reso esecutivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Conte, tendente ad aggiungere dopo le parole « elementi rivelatori » le altre « o denaturanti ».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Carelli, tendente a sopprimere alla fine dell'articolo la parola « rivelatori ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3, il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

I mangimi composti contenenti latte magro in polvere preparati in Italia o importati dall'estero debbono essere addizionati con amido di granturco in misura non inferiore al 2 per cento del quantitativo di latte magro in polvere impiegato nei mangimi stessi, ovvero con alcuni degli altri elementi rivelatori o denaturanti che potranno essere indicati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello della sanità. Con lo stesso decreto saranno stabilite le quantità e le modalità d'impiego di tali elementi.

(È approvato).

Art. 4.

È vietato vendere, detenere per vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo mangimi composti contenenti latte magro in polvere nei quali non sia presente nella misura stabilita l'elemento rivelatore di cui all'articolo 3.

(È approvato).

Art. 5.

È vietato detenere per l'impiego ad uso alimentare umano mangimi composti contenenti latte magro in polvere.

(È approvato).

Art. 6.

È vietato produrre, detenere per vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo prodotti per l'alimentazione umana che contengano latte magro in polvere importato dall'estero per uso dell'industria degli alimenti per il bestiame o che contengano mangimi composti con latte magro in polvere.

È vietato l'impiego di amido di granturco nella preparazione di prodotti per l'alimen-

tazione umana che contengano latte o suoi derivati.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire nel primo comma alle parole: « composti con latte magro in polvere », le altre « contenenti latte magro in polvere ».

B O L E T T I E R I . Ci sarebbe una ripetizione in quanto la frase suonerebbe così: « che contengano mangimi contenenti latte magro in polvere ».

P R E S I D E N T E . Si può allora, dire: « nei quali sia presente latte magro in polvere ». Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore, nella formulazione da me suggerita.

(È approvato).

È stato inoltre presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire l'ultimo comma con il seguente: « Al latte magro in polvere di produzione nazionale o importato dall'estero per uso alimentare è vietato aggiungere amido di granturco fino al momento della sua utilizzazione per la fabbricazione di prodotti alimentari ».

A N T O N I O Z Z I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Diversi sono i motivi di carattere tecnico e industriale che hanno indotto il relatore, d'accordo con il Governo, a presentare questo emendamento.

Il secondo comma dell'articolo 6 del disegno di legge in oggetto, nel testo attuale, dispone che è vietato l'impiego di amido di granturco nella preparazione di prodotti per l'alimentazione umana che contengano latte o suoi derivati. Tale norma è stata proposta per evitare che i mangimi a base di latte magro in polvere, sia prodotti in Italia che importati dall'estero, mangimi che — come è noto — debbono contenere quale elemento rivelatore il due per cento di amido di granturco, siano utilizzati nella fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana.

Da parte dell'industria alimentare è stato fatto però osservare che l'amido di granturco è normalmente utilizzato in una vasta gamma di prodotti alimentari, come caramelle, biscotti, surrogati del cioccolato, e che nei prodotti sottoposti a cottura l'amido di granturco non è più rintracciabile in quanto con la cottura perde le sue caratteristiche.

Per tali ragioni, e considerato inoltre che il progetto di legge prevede già il divieto di detenere per uso alimentare umano o di destinare a tale uso il latte magro in polvere importato dall'estero per uso zootecnico ed i mangimi contenenti latte in polvere, sia prodotti in Italia che importati dall'estero, è stato proposto di abolire il già citato secondo comma dell'articolo 6.

Per andare incontro alle richieste dell'industria alimentare, tutelando, nel contempo, lo spirito che informa il provvedimento, il Ministero non ha difficoltà a che il secondo comma del già citato articolo 6 venga sostituito con quello di cui il Presidente ha dato lettura.

P R E S I D E N T E . Faccio presente che è stato presentato dai senatori Grassi e Cataldo un emendamento tendente ad aggiungere, nel primo comma, dopo le parole: « a qualsiasi titolo prodotti », le altre: « e impiegare in qualsiasi lavorazione ».

C A T A L D O . L'emendamento permetterebbe di rendere più difficile la frode e nel contempo l'intero articolo risulterebbe più armonico e completo.

A N T O N I O Z Z I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Ciò che il senatore Cataldo vuole specificare in termini assoluti, è già detto in termini relativi nell'ultimo comma, così come è formulato nel nuovo testo proposto dal relatore e accettato dal Governo: « Al latte magro in polvere di produzione nazionale o importato dall'estero per uso alimentare è vietato aggiungere amido di granturco fino al momento della sua utilizzazione per la fabbricazione di prodotti alimentari ».

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)23^a SEDUTA (26 maggio 1965)

C A R E L L I . Vorrei esaminare analiticamente l'articolo 6, perchè mi pare che l'emendamento proposto dal relatore e accettato dal Governo non sia conforme alle finalità che si vogliono raggiungere. Il testo in esame afferma:

« È vietato produrre, detenere per vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo prodotti per l'alimentazione umana che contengano latte magro in polvere importato dall'estero per uso dell'industria degli alimenti per il bestiame o che contengano mangimi nei quali sia presente latte magro in polvere ». E fin qui possiamo essere tutti d'accordo perchè, riallacciandosi all'articolo 3, la norma citata vuole evitare la frode. Vuole evitare, cioè, che il latte magro in polvere da utilizzare per uso zootecnico, e che beneficia del prezzo agevolato di cui agli articoli precedenti, sia impiegato nella preparazione di prodotti per l'alimentazione umana.

Ove, però, si aggiunga a tale comma, come proposto dal relatore e come auspicato dall'onorevole Sottosegretario, che « al latte magro in polvere di produzione nazionale o importato dall'estero per uso alimentare è vietato aggiungere amido di granturco fino al momento della sua utilizzazione per la fabbricazione di prodotti alimentari », si finisce per avvicinarsi maggiormente alla frode. In tal modo, infatti, permetteremmo una maggiore possibilità di movimento al latte stesso, che si vuole invece denaturare per l'uso zootecnico.

Se diciamo che al latte magro in polvere è vietato aggiungere amido di granturco fino al momento della sua utilizzazione per la fabbricazione di prodotti alimentari, quale denaturante mai si potrà aggiungere allo stesso prodotto che circola sul nostro territorio e che deve essere usato per la zootecnia? È chiaro, dunque, che il secondo comma proposto dal relatore verrebbe a contrastare con l'articolo 3 che abbiamo già approvato.

Per concludere, riterrei opportuno lasciare inalterato il secondo comma o comunque fare in modo che quanto in esso disposto non contraddica con la norma dell'articolo 3.

A N T O N I O Z Z I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. La discriminante è nell'uso cui è destinato questo latte magro in polvere: nel primo caso, infatti, si tratta di uso per l'industria degli alimenti per il bestiame, nel secondo caso, invece, si tratta di uso alimentare.

P R E S I D E N T E . Per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Grassi e Cataldo, debbo dire che esso, a mio avviso, è in contraddizione con l'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 6, proposto dal relatore.

C A T A L D O . Non vorrei insistere, ma temo che se la Commissione non accetterà l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Grassi e da me, le frodi in questo settore continueranno.

A N T O N I O Z Z I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. La discriminante, a mio avviso — lo ripeto — sta nell'uso a cui sono destinati questi prodotti. Pertanto, l'emendamento del senatore Cataldo serve forse a rendere più chiaro il concetto.

P R E S I D E N T E . Io mi domando, però, che senso ha il dire: « impiegare in qualsiasi lavorazione prodotti per l'alimentazione umana che contengano latte magro in polvere ». Come si può impiegare in una lavorazione prodotti già pronti per l'alimentazione umana che contengono latte magro in polvere?

In ogni modo, poichè mi sembra difficile raggiungere in questo momento l'accordo sulla formulazione dell'articolo 6, se non si fanno osservazioni propongo di rimandare l'approvazione di tale articolo e l'approvazione del disegno di legge nel suo complesso alla prossima seduta, procedendo invece, ora, all'esame ed alla votazione degli articoli successivi che non hanno alcun particolare rapporto con l'articolo 6.

Art. 7.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata ai Ministeri dell'agri-

coltura e delle foreste e della sanità secondo le rispettive competenze.

(È approvato).

Art. 8.

Salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 25 settembre 1940, n. 1424, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 è punito con la multa di lire 250 per ogni chilogrammo di latte magro in polvere oggetto della violazione, ma la pena non può essere inferiore a lire 200.000.

(È approvato).

Art. 9.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 4 è punito con la multa da lire 80.000 a lire 1.500.000.

(È approvato).

Art. 10.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 5 è punito con la multa di lire 200 per ogni chilogrammo di merce oggetto della violazione, ma la pena non può essere inferiore a lire 100.000.

(È approvato).

Art. 11.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 6 è punito con la multa da lire

200.000 a lire 3.000.000, senza pregiudizio delle sanzioni previste dalla legge 25 settembre 1940, n. 1424.

(È approvato).

Art. 12.

In caso di recidiva, le pene di cui ai precedenti articoli sono triplicate.

Nei procedimenti per i reati previsti dalla presente legge deve essere sempre ordinato il sequestro della merce, e questa è confiscata in caso di accertata infrazione.

Le sanzioni previste dagli articoli 9 e 11 non si applicano, fatta eccezione per l'importatore, a chi senza essere a conoscenza dell'infrazione detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o cede a qualsiasi titolo prodotti fabbricati da terzi e contenuti in confezioni originali conformi, per quanto riguarda i mangimi all'articolo 18 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, per quanto riguarda i prodotti alimentari all'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, purchè la confezione non presenti segni di alterazione.

(È approvato).

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari